

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per una libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

esaminata l'iniziativa popolare del 23 giugno 1997¹ «per una libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero»;

visto il messaggio del Consiglio federale 14 giugno 1999²,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «per una libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, ha il seguente tenore:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 117 cpv. 3 (nuovo)

³ Nel settore malattie e infortuni, le assicurazioni obbligatorie di base conferiscono ai pazienti, in tutta la Svizzera, il diritto:

- a. alla libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero;
- b. alla copertura delle spese.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

1492

¹ FF 1997 IV 1297

² FF 1999 7607